

**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

AREA RISORSE UMANE

Protocollo n.

Roma

Ai Direttori Generali e
Commissari Straordinari
delle ASL del Lazio
Loro sedi

Ai Responsabili
Personale a convenzione
delle ASL del Lazio

Oggetto: articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023: trattenimento in servizio medici di medicina generale norma transitoria n. 6 ACN MMG del 4 aprile 2024.

Si fa seguito a varie segnalazioni in merito ad una applicazione non omogenea della norma in oggetto per rappresentare quanto segue.

Com'è noto l'articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, recita: *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data.”*

Il Ministero della Salute, in risposta con nota n. 21.09.2023.0967487, già trasmessa a codeste Aziende con nota 1216260 del 26 ottobre 2023, ha chiarito che “per verificare l'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, dovranno essere state preventivamente esperite tutte le procedure di assegnazione degli incarichi vacanti previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore (primo avviso da pubblicarsi entro la fine di marzo, secondo avviso di cui alla c.d. procedura SISAC e terzo avviso per l'assegnazione ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale – limitatamente agli MMG). Solo dopo la conclusione delle stesse, si avrà reale contezza dell'offerta o meno di personale medico convenzionato collocabile.

Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale del 4 aprile 2024, con la norma transitoria n. 6, nel richiamare la disposizione legislativa in oggetto, ha disposto che il medico interessato, **entro 180 giorni antecedenti il compimento del 70° anno di età**, inoltri a mezzo pec all'Azienda di competenza apposita richiesta di permanenza in servizio. È facoltà dell'Azienda, sentito il Comitato Aziendale, di accettare la richiesta ove a conclusione delle procedure di assegnazione degli incarichi, risulti assenza di personale collocabile.

In considerazione delle tempistiche richieste dalle procedure di pubblicazione e assegnazione degli incarichi di assistenza primaria e la necessità di valutare la richiesta del medico entro il limite previsto per il collocamento in quiescenza, al fine di uniformare le modalità di applicazione, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni.

Il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età può essere consentito previa idonea valutazione da parte dell'Azienda della effettiva situazione di carenza di assistenza che si verrebbe a creare a seguito del pensionamento del medico nell'ambito territoriale di cui trattasi. Ai fini della valutazione si dovrà tenere conto



anzitutto della mancanza di medici già convenzionati in grado di acquisire ulteriori scelte, e la mancata assegnazione di nuovi incarichi.

Appare, infatti, chiara la *ratio* della norma che intende consentire il trattenimento in servizio dei medici convenzionati oltre il compimento del settantesimo anno di età soltanto per sopperire all'assenza di altri medici disponibili. Pertanto, una volta accertata tale assenza, e nelle more dell'assegnazione degli incarichi secondo tutte le procedure previste dall'articolo 34 dell'ACN (compresa l'assegnazione ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale) si provvederà al trattenimento in servizio del medico che ha presentato richiesta, garantendo così al cittadino la continuità dell'assistenza.

Espletate nell'anno tutte le procedure di assegnazione degli incarichi previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore, la permanenza in servizio del medico può essere consentita fintanto che l'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile persiste, fermo restando che il medico stesso potrà rimanere in servizio non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età.

Per una più puntuale valutazione si ritiene che in relazione a particolari caratteristiche oro geografiche e sociali, a difficoltà riscontrate per mancata accettazione di incarichi in determinate zone, al fine di garantire la continuità dell'assistenza, la valutazione può essere effettuata con riferimento ad uno specifico Comune dell'ambito territoriale, e in particolare nel Comune di Roma all'interno del distretto. Al fine di garantire la copertura della zona carente dovrà essere richiesta la pubblicazione con indicazione del Comune o della zona all'interno dell'ambito territoriale in cui deve essere comunque assicurata l'assistenza.

Si ribadisce che la permanenza in servizio del medico potrà essere consentita fino all'inserimento di un nuovo titolare individuato a seguito dell'espletamento di tutte le procedure di assegnazione previste dall'articolo 34 dell'ACN (compresa l'assegnazione ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale) fermo restando il limite massimo del compimento del settantaduesimo anno d'età.

In relazione alla possibilità di effettuare sostituzioni si richiama il disposto del comma 5 della norma transitoria 6 dell'ACN del 4 aprile 2024.

Cordiali saluti.


Il Dirigente
Floriana Rosati


Il Direttore
Andrea Urbani

Il responsabile del procedimento
Paola Biagi